



**AVVISO IMU**  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU, "Imposta Municipale Unica" o "Imposta Municipale Propria", è un nuovo tributo sugli immobili previsto dal D.Lgs. N° 23/2011, anticipata, "in via sperimentale" dal D.L. N° 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge N° 214 del 22 dicembre 2012 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.L. N° 16 del 02 marzo 2012, convertito, con modificazioni dalla legge N° 44 del 26 aprile 2012.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del citato D.L. N° 201/2011 ("Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria") del Decreto Salva Italia, l'IMU ha decorrenza dal **1° gennaio 2012**.

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

**ALIQUOTE E BASE IMPONIBILE**

Le aliquote IMU fissate dalla legge sono:

- **ordinaria: 0,76%** (il Comune può aumentare o diminuire tale aliquota nella misura massima dello 0,3% in più o in meno);
- **ridotta: 0,4%** per **abitazione principale e relative pertinenze** (il Comune può variare tale aliquota nella misura massima dello 0,2% in più o in meno);
- **0,2%** per **fabbricati rurali ad uso strumentale** (il Comune può variare tale aliquota nella misura massima dello 0,1% in meno). Come base imponibile dell'IMU si assume il valore dell'immobile secondo le regole già previste per il calcolo della base imponibile dell'ICI e moltiplicandolo per un moltiplicatore fisso, a seconda del tipo di immobile. In particolare:
  - a - per i fabbricati iscritti in Catasto**, il valore è quello che si ottiene applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
    - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, con esclusione della categoria catastale **A/10**;
    - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**;
    - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**;
    - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10**;
    - **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, **ad eccezione** dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5** (tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal **1° gennaio 2013**)
    - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**;
  - b - per i terreni agricoli** il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a **135** (**110** per i **coltivatori diretti e gli IAP** iscritti alla previdenza agricola, cui si applicano inoltre le riduzioni previste dalla normativa);
  - c - per le aree edificabili**, il valore è quello al 1° gennaio dell'anno di imposizione; resta valido quanto fissato dal Comune di Santa Maria di Licodia con delibera di C.C. n. 23/2008;
  - d - la base imponibile è ridotta del 50%** rispettivamente per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

**IMU SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

**MODALITA' DI VERSAMENTO**

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero). A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi sono tenuti a versare l'imposta dovuta per l'anno solare in corso con modalità diverse:

**ACCONTO**

Il pagamento della prima rata è effettuato senza applicazione di sanzioni o interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto **applicando le aliquote di base** e le detrazioni spettanti, entro il 18 giugno (perché il 16 cade di sabato).

**SALDO**

La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, **con conguaglio sulla prima rata**, entro il 17 dicembre (perché il 16 cade di domenica). I contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell'imposta dovuta sulle base delle aliquote deliberate dal Comune e a quanto stabilito dallo Stato, che si riserva la facoltà di adottare modifiche ai parametri di riferimento.

**Abitazione Principale:** l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata come sopra specificato (2 rate acconto e saldo) o in alternativa in 3 rate :

- il 33% entro il 18 giugno 2012 (perché il 16 cade di sabato);
- il 33% entro il 17 settembre 2012 (perché il 16 cade di domenica);
- il saldo, con l'eventuale conguaglio, si dovrà versare entro il 17 dicembre 2012 (perché il 16 cade di domenica).

**Fabbricati rurali strumentali.** Per questa tipologia di immobili l'acconto di giugno dovrà essere versato nella misura del 30% del dovuto, salvo conguaglio a dicembre; per i rurali iscritti nel catasto terreni, per i quali c'è l'obbligo di accatastamento entro il 30 novembre 2012, invece è eliminato l'acconto di giugno e si prevede un unico versamento entro il 17 dicembre 2012 (perché il 16 cade di domenica).

**Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato con il modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati (risoluzione 35/E dell'Agenzia delle Entrate); **il codice comune da indicare è I240**.

- "3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE";
- "3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
- "3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
- "3915" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO";
- "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
- "3917" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";
- "3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";
- "3919" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";
- "3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
- "3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

**Si ribadisce ai contribuenti che dovranno calcolare l'acconto IMU facendo riferimento alle aliquote di base e detrazioni previste dalla nuova disciplina del tributo, in sede di pagamento del saldo dovranno operare il conguaglio con quanto dovuto per l'intero anno in base alle aliquote e detrazioni deliberate dall'Ente e a quanto sarà stabilito dallo Stato, che si riserva la facoltà di adottare modifiche ai parametri di riferimento.**

Santa Maria di Licodia, lì 21.05.2012

**Il Funzionario Responsabile del Tributo**  
Dott. Nello Barbagallo

**Il Responsabile del Settore**  
Dott. Rosario Pelleriti